



## **Il Tribunale annulla la decisione della Commissione di non opporsi al regime di aiuti che istituisce un mercato delle capacità nel Regno Unito**

*La Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito a taluni aspetti del regime di aiuti previsto e avviare un procedimento di indagine formale per poterne valutare meglio la compatibilità*

Il 23 luglio 2014, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti che istituisce un mercato delle capacità nel Regno Unito, con la motivazione tale regime era compatibile con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato<sup>1</sup>.

Con il regime di aiuti di cui trattasi, notificato formalmente alla Commissione un mese prima, il 23 giugno 2014, il Regno Unito intende remunerare i fornitori di capacità che s'impegnano a produrre energia elettrica o a ridurre o differire il consumo di energia elettrica in periodi di tensione sulla rete. Le basi giuridiche di tale regime derivano dall'UK Energy Act 2013 (legge del Regno Unito del 2013 sull'energia) e dagli atti regolamentari adottati in base ad esso.

Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il Regno Unito reputava necessario istituire un mercato delle capacità siffatto. Infatti, per tale Stato membro l'energia elettrica disponibile rischiava, in un prossimo futuro, di non essere sufficiente per soddisfare i periodi di picchi della domanda. Gli impianti di produzione più vecchi stavano per essere chiusi e il mercato dell'energia elettrica rischiava di non essere sufficientemente incentivante affinché i produttori sviluppassero nuove capacità di produzione per compensare tali chiusure. Il Regno Unito considerava inoltre che il mercato dell'energia elettrica non offrisse incentivi sufficienti ai consumatori affinché questi riducessero la loro domanda al fine di porre rimedio a tale situazione.

L'obiettivo fondamentale del suddetto mercato è di incentivare i fornitori di capacità, vale a dire, in linea di principio, tanto i produttori di energia elettrica (le centrali elettriche, comprese le centrali che usano combustibili fossili) quanto gli operatori di gestione della domanda, che propongono di differire o di ridurre il consumo, a tener conto delle difficoltà che possono verificarsi durante i periodi di picchi della domanda.

Per Tempus, un gruppo di società interessato dal mercato delle capacità, la Commissione non poteva considerare, in esito ad un esame meramente preliminare e sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione, che il regime di aiuti previsto non sollevasse dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno. Secondo Tempus, tale regime privilegia la produzione rispetto alla gestione della domanda in modo discriminatorio e sproporzionato, che andrebbe oltre quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e rispettare le norme in materia di aiuti di Stato.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda che, per essere in condizione di effettuare un esame sufficiente alla luce delle norme applicabili agli aiuti di Stato, la Commissione non è tenuta a limitare la propria analisi agli elementi contenuti nella notifica della misura di cui trattasi. Essa può e, se del caso, deve ricercare le informazioni pertinenti al fine di disporre, al momento dell'adozione della decisione impugnata, degli elementi di valutazione che possono essere ragionevolmente ritenuti sufficienti e chiari ai fini della sua valutazione.

<sup>1</sup> Decisione C(2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità proposto dal Regno Unito [aiuto di Stato SA.35980 (2014/N-2)] (GU 2014, C 348, pag. 5),

**Il Tribunale esamina dunque il ricorso per determinare se, al termine della fase di esame preliminare, la misura notificata dal Regno Unito sollevasse dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno, alla luce, segnatamente, della Disciplina materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia<sup>2</sup>.**

In primo luogo, il Tribunale ricorda che la nozione di dubbi circa la compatibilità della misura notificata con il mercato interno ha carattere esclusivo. Pertanto, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento di indagine formale fondandosi su altre circostanze, quali l'interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa o politica. Del pari, qualora la Commissione non riesca a fugare ogni dubbio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999<sup>3</sup>, vale a dire in esito ad un esame preliminare che, in linea di principio, può durare due mesi, essa è tenuta ad avviare il procedimento d'indagine formale. Infine, tale nozione ha carattere oggettivo. L'esistenza di siffatti dubbi deve essere ricercata tanto nelle circostanze d'adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in maniera oggettiva, mettendo in relazione la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione poteva disporre quando si è pronunciata sulla compatibilità della misura notificata con il mercato interno.

Nel caso di specie, per provare l'esistenza di dubbi, Tempus doveva dimostrare che la Commissione non aveva ricercato ed esaminato tutti gli elementi pertinenti per essere in grado di disporre, al momento dell'adozione della decisione impugnata, degli elementi di valutazione che possono essere ragionevolmente ritenuti sufficienti e chiari ai fini della sua valutazione o che, pur disponendo di tali elementi, la Commissione non li ha presi in debita considerazione in modo da fugare ogni dubbio circa la compatibilità della misura notificata con il mercato interno.

In secondo luogo, in tale contesto, il Tribunale rileva che la durata delle discussioni tra il Regno Unito e la Commissione, la portata dell'ambito di indagine coperto durante l'esame preliminare e le circostanze che accompagnano l'adozione della decisione impugnata costituiscono indizi atti a dimostrare l'esistenza di dubbi. Nella specie, il Tribunale constata che la misura notificata dal Regno Unito è significativa, complessa e nuova e ciò, segnatamente, in quanto si tratta della prima volta in cui la Commissione ha dovuto valutare un mercato delle capacità. Gli importi interessati da tale regime di aiuti pluriennale per un periodo di dieci anni sono particolarmente cospicui in quanto oscillano tra 0,9 miliardi e 2,6 miliardi di lire sterline (GBP) all'anno. Gli effetti del suddetto regime riguarderanno anche, sia direttamente che indirettamente e per lungo periodo di tempo, i produttori esistenti e nuovi nonché gli operatori di gestione della domanda.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il fatto che l'esame preliminare della misura notificata sia durato solo un mese non consente tuttavia di considerare che si tratti qui di un indizio probante per concludere per l'insussistenza di dubbi al termine di tale primo esame.

Infatti, durante la fase di pre-notifica, la Commissione ha trasmesso al Regno Unito diverse serie di quesiti che erano testimonianza delle difficoltà incontrate dalla medesima per effettuare una valutazione esaustiva della misura destinata ad essere notificata. Una settimana prima della notifica di detta misura, il 17 giugno 2014, infatti, la Commissione ha presentato al Regno Unito una terza serie di quesiti riguardanti, in particolare, l'effetto di incentivazione della misura prevista, la sua proporzionalità ed eventuali discriminazioni tra fornitori di capacità, tre quesiti che costituiscono il fulcro della valutazione che la Commissione doveva effettuare in forza della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia che sarebbe entrata in vigore il 1° luglio 2014. Parallelamente, la Commissione è stata anche contattata informalmente da tre tipi di operatori (un fornitore di servizi di bilanciamento, l'associazione di gestione della domanda nel Regno Unito e un operatore che aveva acquisito centrali esistenti) che esprimevano le loro preoccupazioni riguardo a taluni aspetti previsti per il mercato delle capacità. Inoltre, non risulta che, in sede di esame preliminare della notifica, la Commissione abbia proceduto ad un'istruttoria particolare o abbia valutato in maniera autonoma le informazioni trasmesse dal

---

<sup>2</sup> Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

Regno Unito per quanto riguarda il ruolo della gestione della domanda all'interno del mercato delle capacità.

Orbene, – ritiene il Tribunale – la Commissione non si trovava in una situazione in cui poteva limitarsi a fare affidamento sulle informazioni presentate dal Regno Unito senza effettuare la propria valutazione al fine di esaminare e, se necessario, ricercare, eventualmente, presso altre parti interessate, le informazioni rilevanti ai fini della sua valutazione. In mancanza di elementi forniti dalla Commissione per dare prova di un siffatto esame, essa si è limitata a chiedere e a riprodurre gli elementi presentati dallo Stato membro interessato senza eseguire una propria analisi al riguardo.

In terzo luogo, il Tribunale considera che la Commissione non abbia correttamente valutato il ruolo della gestione della domanda all'interno del mercato delle capacità. Il Tribunale ricorda anzitutto che era compito della Commissione assicurarsi che il regime di aiuti fosse concepito in modo tale che la gestione della domanda possa partecipare ad esso allo stesso titolo della produzione, in quanto le corrispondenti capacità avrebbero consentito di porre effettivamente rimedio al problema dell'adeguatezza delle capacità. In un simile contesto, le misure di aiuto dovrebbero essere aperte e fornire incentivi adeguati agli operatori interessati.

Il Tribunale osserva anche che la Commissione era a conoscenza delle difficoltà menzionate da un gruppo di esperti tecnici per quanto riguarda la presa in considerazione delle potenzialità della gestione della domanda. Il mercato delle capacità previsto rischiava di non tenere sufficientemente conto delle potenzialità della gestione della domanda o, più ampiamente, di tutte le potenzialità atte a diminuire la necessità di ricorrere alla capacità di produzione per rispondere al problema dell'adeguatezza delle capacità. Tuttavia, in siffatto contesto, – rileva il Tribunale – la Commissione ha considerato che fosse sufficiente per valutare la presa in considerazione effettiva della gestione della domanda – e non trovarsi più in una situazione in cui potesse nutrire dubbi su tale punto in ordine alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno – di accettare senza altra forma di esame le modalità previste dal Regno Unito a tal riguardo.

Alla luce degli elementi disponibili e dell'importanza del ruolo che potrebbe assumere la gestione della domanda nell'ambito di un mercato delle capacità, segnatamente al fine di definire meglio la necessità di un intervento statale e di limitare ad un importo congruo l'aiuto alla produzione elettrica, la Commissione non poteva non nutrire dubbi. In particolare, la Commissione non poteva accontentarsi del mero «carattere aperto» della misura e concludere, di conseguenza, nel senso della sua neutralità sul piano tecnologico, senza esaminare più dettagliatamente se la gestione della domanda fosse realmente ed effettivamente presa in considerazione all'interno del mercato delle capacità.

Il Tribunale dichiara dunque che **la Commissione avrebbe dovuto concludere che esistevano dubbi che avrebbero dovuto indurla ad avviare il procedimento di indagine formale** al fine di porre gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni e di poter disporre delle informazioni pertinenti per valutare al meglio la compatibilità del mercato delle capacità previsto.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575